

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
27 ottobre 1994

Causa T-508/93

Giuseppe Mancini
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Ripresa del servizio presso le Comunità
dopo un periodo di comando – Rifiuto di corrispondere
l'indennità di prima sistemazione e le indennità giornaliere»

Testo completo in italiano II - 761

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione con la quale sono state negate al ricorrente l'indennità di prima sistemazione e le indennità giornaliere in occasione del suo ritorno presso il Centro comune di ricerca di Ispra dopo un periodo di comando presso la pubblica amministrazione italiana.

Esito: Annullamento.

Sunto della sentenza

Il 23 ottobre 1990 il ricorrente, dipendente assegnato al Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra, presso Varese, veniva comandato a svolgere le proprie mansioni presso il ministero italiano dell'Ambiente, a Roma, e percepiva, a tale titolo, l'indennità di prima sistemazione e le indennità giornaliera.

Per la durata del comando il ricorrente affittava un appartamento ammobiliato a Roma, pur conservando il proprio alloggio in Varese senza effettuare materialmente il proprio trasloco.

Con decisione 1° settembre 1992 il ricorrente veniva riassegnato al CCR e si trasferiva nuovamente nella sua abitazione di Varese. Con nota 19 novembre 1992 egli chiedeva il versamento dell'indennità di prima sistemazione e delle indennità giornaliera. Tale domanda veniva respinta per il fatto che non era stato effettuato il trasloco e che il ricorrente aveva conservato il proprio alloggio a Varese.

Il ricorrente presentava quindi un reclamo contro il mancato accoglimento della sua domanda, reclamo che veniva a sua volta respinto poiché il ricorrente era stato «messo a disposizione» dell'amministrazione italiana «nell'ambito del programma di scambio di dipendenti tra la Commissione e le amministrazioni degli Stati membri».

Sul motivo relativo alla mancata applicazione della normativa sul programma di scambio di dipendenti

1. Sulla ricevibilità

Il Tribunale considera ricevibile il motivo attinente alla mancata applicazione della normativa 30 gennaio 1984 relativa alle modalità di applicazione della messa a disposizione di dipendenti comunitari presso amministrazioni nazionali e internazionali nell'ambito di un sistema di scambi, motivo dedotto dal ricorrente in udienza. E' pacifico, infatti, che il ricorrente non era a conoscenza di tali

disposizioni prima che venissero prodotte dalla convenuta in risposta ai quesiti del Tribunale dopo il deposito dell'ultima memoria scritta (punti 33 e 34).

2. Nel merito

Il Tribunale considera che, con tale nuovo motivo, il ricorrente contesti in particolare la motivazione delle decisioni di rigetto impugnate (punto 35).

Il Tribunale ricorda che l'obbligo di motivare una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione impugnata e di fornire all'interessato indicazioni sufficienti a stabilire se la decisione sia fondata o se sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità, fermo restando che il Tribunale può, in ogni caso, rilevare d'ufficio l'eventuale inosservanza manifesta di tale obbligo (punto 36).

Riferimento: Tribunale 28 gennaio 1992, causa T-45/90, Speybrouck/Parlamento (Racc. pag. II-33, punto 89); Tribunale 21 aprile 1993, causa T-5/92, Tallarico/Parlamento (Racc. pag. II-477, punto 35)

Tenuto conto del contesto giuridico del caso di specie, il Tribunale constata che la motivazione delle decisioni di rigetto è carente sotto almeno tre aspetti (punto 37).

In primo luogo, le decisioni non contengono alcuna motivazione circa l'applicazione ovvero la mancata applicazione della normativa sopra menzionata, che pure istituisce regole dettagliate, tra cui regole finanziarie che disciplinano la messa a disposizione di dipendenti comunitari (punti 38 e 39).

Ricordando che il nesso giuridico che lega il dipendente all'amministrazione è di natura statutaria e non contrattuale, il Tribunale respinge la tesi della Commissione secondo cui la normativa di cui trattasi non sarebbe pertinente per il fatto che la sua

base giuridica risiede in un contratto tra l'amministrazione e il dipendente interessato, contratto che fa difetto nel caso di specie (punto 42).

Riferimento: Tribunale 10 aprile 1992, causa T-40/91, Ventura/Parlamento (Racc. pag. II-1697, punto 41)

Secondo il Tribunale, la questione dell'applicazione o della mancata applicazione della normativa al ricorrente avrebbe dovuto essere presa in considerazione dall'autorità che ha il potere di nomina al momento dell'adozione delle decisioni. Orbene, non vi è alcun riferimento alla normativa nelle decisioni di rigetto (punto 44).

In secondo luogo, le decisioni di rigetto impugnate non presentano alcuna motivazione in merito ai termini utilizzati nelle decisioni di base 23 ottobre 1993 e 1° settembre 1992 per qualificare la posizione giuridica del ricorrente né in merito alle conseguenze giuridiche da trarne. Il Tribunale ritiene quindi di non poter determinare in che misura sia stata presa in considerazione, per respingere la domanda del ricorrente, la formulazione delle dette decisioni, che è invece tale da poter incidere sulla valutazione giuridica della posizione del ricorrente e, dunque, sul suo diritto alle indennità reclamate (punti 45, 47 e 48).

In terzo luogo, il Tribunale constata che le decisioni di rigetto controverse contengono esse stesse talune ambiguità circa il regime di base applicabile (punto 49).

Di conseguenza, il Tribunale annulla la decisione con la quale si negano al ricorrente le indennità richieste, come resa esplicita dalla decisione di rigetto del reclamo (punto 50).

Il Tribunale precisa che l'istituzione convenuta, nell'esercizio del potere di valutazione ad essa spettante in forza dell'art. 176 del Trattato CE, deve rispettare tanto le norme del diritto comunitario quanto il dispositivo e la motivazione della

sentenza, tenendo conto del fatto che, nell'ambito del presente procedimento, il Tribunale non ha potuto approfondire la questione della base giuridica della normativa, non essendo stata sollevata alcuna eccezione di illegittimità al riguardo (punto 51).

Riferimento: Tribunale 8 ottobre 1992, causa T-84/91, Meskens/Parlamento(Racc. pag. II-2335, punti 73 e 74)

Dispositivo:

La decisione della Commissione 10 dicembre 1992, con la quale si respinge la domanda di indennità di prima sistemazione e di indennità giornaliera presentata dal ricorrente, e la decisione della Commissione 23 giugno 1993, con la quale si respinge il reclamo del ricorrente, sono annullate.